



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Roma, 4 Ottobre 2018

MIUR e DSA: linee di indirizzo per l'inclusione scolastica

*Guido Dell'Acqua
Ufficio IV*

*Direzione Generale per lo Studente,
l'Integrazione e la Partecipazione
MIUR*



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta speciale di attenzione per una varietà di ragioni

Qualche dato nazionale 2016-17:

- 254.366 studenti disabili (2,9% della popolazione scolastica)
- 139.554 docenti di sostegno (16,3% dei docenti)
- 253.840 studenti con DSA (3,6% popolazione scolastica)



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

- **Legge 170/2010**
- **Decreto ministeriale** n. 5669 del 12 luglio 2011, contenente disposizioni attuative;
- **Linee guida** per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con **DSA**, allegate al DM n. 5669;
- **Accordo in Conferenza Stato-Regioni** su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”, del 25 luglio 2012;
- **Decreto Interministeriale MIUR-MS** con il quale si adottano le “Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA” del 17 aprile 2013



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Formazione in servizio

Legge 107/2015

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente,
**la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale.** Le attività di formazione sono
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il
piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai
piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche ...



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

E' stato realizzato un Portale (in collaborazione con INDIRE) con area dedicata alla **formazione dei docenti sull'inclusione scolastica.**

Il portale si articola in più sezioni tra cui:

- Una **informale** – tipo social network - per scambio di esperienze e buone pratiche;
- Una per la raccolta delle **best practices**;



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

- Una che raccoglie le **azioni di formazione** promosse dagli Uffici Scolastici regionali;
- Una dedicata alle **Università** (35 in tutta Italia) dove sono pubblicate video lezioni dei maggiori esperti, materiale didattico e attività di ricerca.

<http://bes.indire.it>



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

**IND
IRE** ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA



IL PORTALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

IncluDeRe

Laboratorio sull'Inclusione,
Didattica e Ricerca educativa

[Home](#) [Formazione](#) [Esperienze e buone pratiche](#) [Risorse](#) [Normativa](#) [Istituzioni](#) [Associazioni](#) [Notizie](#) [FAQ](#) [Accessibilità](#)



IL PROGETTO

Il **Portale italiano per l'inclusione scolastica** è una risorsa dedicata ad alunni e studenti con Bisogni Educativi Speciali, a disposizione di **docenti, dirigenti scolastici e famiglie**, che qui possono trovare riferimenti normativi e materiale scientifico, strumenti didattici e per la formazione, oltre che uno spazio di condivisione e confronto sulle esperienze maturate. Il progetto - che vede il coinvolgimento attivo di istituzioni scolastiche e universitarie, società scientifiche e associazioni - è coordinato dal **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, con la collaborazione dell'**Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa**.

RETE CTS, CTI E ASSOCIAZIONI

Per conoscere gli operatori attivi nel tuo territorio a supporto dei Bisogni Educativi Speciali, scegli la tua regione cliccando sulla cartina:





*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

- **Centri di Supporto Territoriale (CTS)**, vi operano almeno due docenti formati e specializzati, forniscono consulenza alle scuole sui temi della disabilità, su nuove tecnologiche e strumenti compensativi per la dislessia e gli altri disturbi specifici di apprendimento.
- **Scuole polo per l'inclusione** introdotte dal d. lgs. 66/2017, una per ogni Ambito Territoriale



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Danno concreto supporto alle scuole in termini operativi, organizzando, tra l'altro:

- azioni di formazione,
- attività di “**Sportello**”
- creazione ed aggiornamento di software e applicativi per la disabilità e per i DSA

Francesco Fusillo del CTS di Verona e Lucia Ferlino dell' ITD-CNR di Genova:

SODILINUX



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*





*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

- **D. Lgs. 62 del 13 Aprile 2017**

(Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107)



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Art.1 – Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto **il processo formativo** e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità **formativa ed educativa** e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al **successo formativo** degli stessi, documenta lo **sviluppo dell'identità personale** e promuove la **autovalutazione** di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Art.1 – Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano **modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione** del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Art.2 – Valutazione nel primo ciclo

2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, **attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.**



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Art.11 – Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, **la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.**



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Art.11 – Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato **le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito**, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Art.11 – Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

13. In casi di **particolare gravità del disturbo** di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è **esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere** e segue un percorso didattico personalizzato. **In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, **con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.**



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Art.20 – Esame di stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, **sulla base del piano didattico personalizzato.**



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Art.20 – Esame di stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive debitamente certificate e, in particolare, **le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.**



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Art.20 – Esame di stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare **tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.**



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

DPR 275/1999

Art.4 – Autonomia didattica - c.2

Nell'esercizio dell'**autonomia didattica** le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai **ritmi di apprendimento degli alunni**. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*


...

c) **l'attivazione di percorsi didattici individualizzati**, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA





*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

**Soprattutto consentire
l'utilizzo degli strumenti
compensativi programmati
per l'alunno.**



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

**Compreso, quando serve, il
registratore vocale.**

**E non esistono problemi di
privacy.**



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

**E non penalizzare nella
valutazione gli alunni che
hanno usato strumenti
compensativi o usufruito di
misure dispensative.**



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Un obiettivo fondamentale della didattica è

Una SCUOLA luogo di inclusione

Non può essere luogo di discriminazione



Don L. Milani nella scuola di Barbiana



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

«Non c'è nulla che sia più ingiusto
quanto far parti uguali fra disuguali»
Lettera a una professoressa, (1967)



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Guido Dell'Acqua

Ufficio IV

(Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)

**Direzione generale per lo studente, l'integrazione
e la partecipazione**

guido.dellacqua@istruzione.it

06 5849 3604